

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per mancato rinnovo del titolo di soggiorno presuppone, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, un'attività di monitoraggio della situazione degli stranieri iscritti in anagrafe e titolari di permesso di soggiorno scaduto da almeno sei mesi. Occorrerà quindi tenere una sorta di "scadenario", che dovrà essere continuamente aggiornato, dei permessi di soggiorno in possesso dei propri residenti. Quando l'ufficiale d'anagrafe rilevi che un cittadino straniero, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del comune, sia titolare di permesso di soggiorno scaduto da almeno sei mesi, dovrà anzitutto provvedere ad invitare lo straniero ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato; lo straniero, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 223/1989, è tenuto ad esibire il permesso rinnovato (o la documentazione comprovante che il procedimento di rinnovo è ancora in corso) nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso.

L'invito ad esibire il titolo di soggiorno rinnovato vale anche come comunicazione dell'avvio dell'eventuale procedimento di cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno.

Qualora l'interessato non ottemperi all'invito ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, l'ufficiale d'anagrafe dovrà, prima di adottare il formale provvedimento di cancellazione, chiedere informazioni alla Questura circa la condizione di regolarità del soggiorno. Si elencano, di seguito, le varie ipotesi possibili:

1. la Questura comunica che il cittadino straniero ha provveduto al rinnovo del titolo di soggiorno. In questo caso, l'ufficiale d'anagrafe non potrà procedere alla sua cancellazione dall'Apr, anche se il cittadino straniero non si fosse presentato e avesse ommesso il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale; infatti, la condizione di regolarità del soggiorno, che è uno dei presupposti per l'ottenimento o il mantenimento dell'iscrizione anagrafica, risulta accertata in maniera inequivocabile. In questo caso, tuttavia, nulla vieta che l'ufficiale d'anagrafe disponga, qualora lo reputi necessario, eventuali accertamenti per verificare se la persona si sia, nel frattempo, resa irreperibile;
2. la Questura comunica che il cittadino non si è attivato per il rinnovo del titolo di soggiorno. In questo caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà procedere alla cancellazione anagrafica del cittadino straniero per mancato rinnovo del titolo di soggiorno;
3. la Questura non risponde alla richiesta dell'ufficiale d'anagrafe. In questo caso, l'ufficiale d'anagrafe procederà ugualmente alla cancellazione dall'Apr, dato che oramai è stato esperito questo ulteriore tentativo volto a verificare la condizione di regolarità del soggiorno dello straniero. Il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della

popolazione residente deve essere, come tutti i provvedimenti amministrativi, adeguatamente motivato, con l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano; tale provvedimento, come tutti quelli adottati d'ufficio, deve essere notificato all'interessato. Della cancellazione anagrafica deve essere data, infine, comunicazione alla Questura ai sensi del d.m. 18 dicembre 2000.

Riassumendo, si consiglia di adottare la seguente procedura:

1. Lasciare trascorrere sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (prima di questa scadenza, l'ufficiale d'anagrafe non ha alcun obbligo).

2. Trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che l'interessato si sia presentato per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale corredata dal permesso rinnovato, inviare una raccomandata a.r. all'indirizzo anagrafico dell'interessato, con la quale si invita lo stesso a provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata; nel caso in cui la raccomandata non sia recapitata per qualsiasi motivo, la comunicazione è ugualmente valida e il termine di 30 giorni decorre dalla data di "compiuta giacenza" presso l'ufficio postale.

3. Contemporaneamente alla raccomandata spedita all'interessato, inviare alla Questura una richiesta di informazioni circa l'eventuale rinnovo del permesso scaduto o l'eventuale domanda di rinnovo dello stesso.

4. Trascorsi i 30 giorni dall'invito a presentarsi, senza che l'interessato si sia presentato e senza che la Questura abbia risposto o abbia risposto negativamente, l'ufficiale d'anagrafe deve adottare formale provvedimento di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, nei termini di legge (non si tratta di cancellazione per irreperibilità!).

5. Compilazione del mod. Apr4 di cancellazione.

6. Il provvedimento deve essere "notificato" nelle forme di legge e cioè ai sensi degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.; in pratica, il messo notificherà il provvedimento di cancellazione a mani proprie (se il destinatario è rintracciabile) oppure tramite deposito nella casa comunale per 20 giorni, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (nel caso di persona irreperibile). È possibile anche la notifica tramite servizio postale.

7. La decorrenza della cancellazione coincide con la data del provvedimento di cancellazione (che, ovviamente, va protocollato).

8. Il motivo della cancellazione è “altri motivi” indicando il tipo di cancellazione. 9. La cancellazione va comunicata entro 15 giorni alla Questura; nella stessa comunicazione, inoltre, poiché è stato accertato che il cittadino straniero non ha rinnovato il permesso scaduto, l'ufficiale d'anagrafe dovrà segnalare, “senza ritardo” (possibilmente entro 48 ore), la possibile sussistenza del reato di clandestinità.